



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-469/18, C-470/18, 24 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:895	IN, JM contro Belgische Staat	V	Rinvio pregiudiziale	BG	Hof van Cassatie (Ultima istanza)	J. Kokott	Irricevibilità	Principi di uguaglianza e di non discriminazione/ Applicazione dei diritti fondamentali solo in presenza di una rilevanza per il diritto europeo	Dati bancari; diritto fondamentale al rispetto della vita privata; diritto a un ricorso effettivo
<b>Classificazione</b>									
- Diritto primario - Imposte dirette									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
«Se l'articolo 47 della Carta (...) debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti vertenti sull'[IVA, esso] osta in tutti i casi all'impiego di elementi probatori acquisiti in violazione del diritto al rispetto della vita privata, sancito all'articolo 7 della Carta, o se esso tolleri un regime nazionale ai sensi del quale il giudice, che deve valutare se siffatto elemento probatorio possa essere impiegato come fondamento per un'imposizione di IVA, deve effettuare una valutazione come descritta [nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale]».									
<b>Dispositivo</b>									
Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo <i>Hof van Cassatie</i> (Corte di cassazione, Belgio), con decisioni del 28 giugno 2018, sono irricevibili.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2019, la sezione V della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, ha dichiarato l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE dallo <i>Hof van Cassatie</i> (Corte di cassazione, Belgio), nelle cause riunite C-469/18 e C-470/18.</p> <p>Con tale domanda la Corte di Cassazione Belga, chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).</p> <p>Nell'ambito del procedimento principale, i due contribuenti IN e JM proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'amministrazione fiscale belga per gli esercizi 1997 e 1998, che corregeva le loro dichiarazioni dei redditi personali, sulla base di prove illegittimamente acquisite.</p> <p>Siffatte rettifiche sarebbero state fondate su documenti bancari ottenuti nell'ambito di un altro procedimento per evasione IVA condotto nei confronti della società di cui i ricorrenti erano amministratori delegati.</p> <p>Tuttavia, ai sensi dell'articolo 20 del trattato sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, firmato a Bruxelles il 27 giugno 1962, la sezione del <i>Tribunal d'arrondissement de Luxembourg</i> (tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), luogo nel quale sono state effettuate le perquisizioni e i sequestri, avrebbe dovuto dare il consenso alla consegna dei summenzionati documenti bancari.</p> <p>Dunque, secondo la tesi difensiva dei ricorrenti, non essendoci stato alcun consenso, i documenti sono stati ottenuti illegalmente e perciò essi non potevano essere posti a base di una decisione fiscale.</p> <p>Peraltro, sebbene la normativa fiscale belga non contenga una disposizione generale che vieti l'uso di elementi di prova ottenuti abusivamente per accertare un debito fiscale, alcuni divieti in tal senso sarebbero comunque riscontrabili.</p> <p>Innanzitutto, l'utilizzo di tali prove da parte dell'amministrazione dovrebbe essere valutato alla luce dei principi di buon andamento dell'amministrazione e del giusto processo.</p> <p>Inoltre, i ricorrenti invocano le restrizioni prescritte rispettivamente dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dall'articolo 7 della Carta, dai quali risulterebbe che la fornitura di dati bancari di persone fisiche sia possibile solo se siano rispettate le procedure giuridiche previste a tal fine.</p> <p>In aggiunta a quest'argomento, i ricorrenti, facendo riferimento alla giurisprudenza della CGUE (<i>WebMindLicenses</i> (C-419/14, EU:C:2015:832)) sottolineano come, dato che la CGUE ha già accolto in materia IVA il divieto di utilizzare elementi di prova ottenuti in violazione di diritti fondamentali, allora, un eventuale differente orientamento in materia di imposte dirette realizzerebbe un'inaccettabile violazione del principio costituzionale di eguaglianza tra contribuenti soggetti ad IVA e contribuenti soggetti a imposta sul reddito.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, il giudice del rinvio chiedeva alla CGUE in quale misura il diritto dell'Unione e in particolare l'articolo 47 Carta, consenta o meno l'uso di elementi di prova ottenuti illegalmente ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.</p> <p>Uno Stato membro attua il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta anche quando, ai fini dell'emanazione di un avviso di accertamento dell'imposta sui redditi, utilizzi elementi di prova acquisiti in precedenza nel quadro di un procedimento di indagine penale per una frode IVA.</p> <p>Infatti, pur essendo vero, come evidenzia la Corte, che la situazione di cui trattasi nei procedimenti principali, concernendo la rettifica delle dichiarazioni dei redditi personali, non rientra nell'ambito</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									